

A TUTTI I FORNITORI AZIENDALI

Oggetto: **NUOVO CODICE UNIVOCO IPA – A.S.S.T NORD MILANO - SEZ. SANITARIA**

In aggiornamento alla precedente circolare del 14 gennaio 2016 , si comunica che:

a partire dall' 1 aprile 2021

tutte le forniture di beni e servizi e prestazioni dovranno essere intestate a:

Denominazione: Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano

Sede Legale: Viale Matteotti, 83 – 20099 Sesto San Giovanni (Mi)

Uffici Amministrativi: via Gorki, 50 – 20099 Cinisello Balsamo (Mi)

Denominazione Ente	Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano
Codice Ipa	asstnm
Codice Univoco Ufficio	6XU320
Nome dell'Ufficio	Uff_eFatturaPA
Cod.fisc.del Servizio di F.E.	09320420962
Partita Iva	09320420962

A partire dal 1 aprile 2021 tutte le fatture emesse dai fornitori intestate a **A.S.S.T. NORD MILANO – SEZ. SANITARIA** dovranno essere trasmesse con il suddetto nuovo codice univoco, fermo restando quanto già comunicato in data 25 gennaio 2017, relativamente alle funzioni erogative svolte dalla ex-ASL di Milano, ora A.T.S. Milano Città Metropolitana, con riferimento alla **SEZ. TERRITORIALE** degli ex distretti n. 6 di Sesto San Giovanni (MI) e n. 7 di Cinisello Balsamo (MI)

Pertanto per l'emissione di fatture elettroniche **A.S.S.T. NORD MILANO –SEZ. TERRITORIALE** sono i seguenti:

Denominazione Ente	Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano
Codice Ipa	Fatture_ex_Distretti_6_e:7
Codice Univoco Ufficio	WIOUSI
Nome dell'Ufficio	Fatture ex ATS Distretti 6 e 7
Cod.fisc.del Servizio di F.E.	09320420962
Partita Iva	09320420962

Con l'occasione si rammenta che ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA, per tutti i casi in cui si applica, dovranno riportare necessariamente:

1. Il codice identificativo di gara (**CIG**), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
2. Il codice unico di progetto (**CUP**) - in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico.

Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza dell'obbligo di trasmissione dell'ordine attraverso il Nodo Smistamento Ordini (N.S.O.) in ottemperanza al D.M. MEF del 7 dicembre 2018 entrato in vigore anche per i servizi a decorrere dall'1 gennaio 2021. Si evidenzia pertanto che l'emissione dell'ordinativo di pagamento delle fatture elettroniche potrà essere effettuato esclusivamente a seguito della disposizione di cui sopra, ricordando altresì che per completare il processo di contabilizzazione, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali delle fatture nei tempi previsti, dalla data di ricevimento ed accettazione della fattura emessa è necessario riportare nella fattura elettronica le seguenti informazioni:

1. Data e Numero d'Ordine d'Acquisto (associato a ciascuna riga fattura);
2. Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura);
3. Totale documento;
4. Codice fiscale del cedente;

Si rammenta che l'imposta di bollo, ove dovuta, dovrà essere assolta con modalità virtuale (DM 17/6/2014).

Gli enti "non profit" privi di partita Iva non sono tenuti a emettere fattura elettronica.

Si precisa altresì che con l'introduzione dall' 01/01/2015 della normativa circa lo **Split Payment** (prevista dall'articolo 1, comma 629, lettera b, della Legge 23/12/2014 n. 190, c.d. "Legge di stabilità" per l'anno 2015), essendo questa Azienda un Ente di diritto pubblico rientrante tra quelli soggetti alla suddetta normativa, le fatture elettroniche dovranno indicare:

1. il nuovo riferimento normativo ("ex art 17-ter DPR 633/72") attraverso la compilazione del campo NOTE/RIFERIMENTO NORMATIVO della sezione "Dati riepilogo per aliquota IVA e per natura";
2. l'indicazione di "S" split payment ;
3. l'importo relativo al totale della fattura comprensivo di IVA nel campo IMPORTO TOTALE DOCUMENTO della sezione "Dati generali del Documento";
4. l'importo relativo all'imponibile (e non il totale della fattura comprensivo di IVA) nel campo IMPORTO della sezione "Dati relativi al pagamento - Dettaglio pagamento".

Si ricorda infine che sono escluse dall'applicazione dello Split Payment le operazioni effettuate da parte dei lavoratori autonomi che prestano servizi assoggettati a ritenuta alla fonte "a titolo d'imposta sul reddito" in quanto in merito a tale aspetto l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale espressione fa riferimento anche ai soggetti che subiscono la ritenuta alla fonte a titolo d'acconto. Di conseguenza è possibile affermare che i lavoratori autonomi non sono interessati dallo split payment.

Per maggiori informazioni circa le specifiche tecniche e la normativa di riferimento sulla fattura elettronica si rimanda al sito www.fatturapa.gov.it.

MILANO, 2 marzo 2021

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO